

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del 18-10-2018

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2018 - 2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 13:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	VICE SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	A
QUINTILI BENITO	ASSESSORE	A

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 2.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. Cesetti Alberto

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di dare atto che:

- la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 e quella che risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2018/2020, approvato con il presente atto, rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 296/2006 e non supera il tetto massimo di cui all'articolo 1, comma 557, (spesa media triennio 2011/2013 pari a € 501.282,85).

Di determinare le facoltà assunzionali valide per il triennio 2018/2020 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale.

Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo indeterminato, per gli anni 2018-2020, come da prospetti allegati (All. B) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua, prevedendo quanto segue:

- a) procedere all'assunzione di un operaio specializzato, autista scuolabus, cat B3, con decorrenza da stabilire con successivo atto comunque entro la corrente annualità, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente;
- b) cedere, a favore del Comune di Fermo, in qualità di Comune Capofila dei Servizi associati dell'ATS XIX di Fermo, i resti assunzionali per €.14.828,12, per nr. 16 ore settimanali, a valere sulle capacità assunzionali 2018 del Comune di Falerone, finalizzati alla stabilizzazione di un assistente sociale dell'Ambito (ATS XIX) part time (16 ore/settimana);
- c) esperire la procedura di mobilità per l'eventuale assunzione di un'altra unità di un operaio specializzato-autista scuolabus cat B3;

d) estendere l'orario della dott.ssa Marika Malintoppi, istruttore amministrativo – anagrafe, cat C1, da 24 ore a 28 ore settimanali, a decorrere dal 10.12.2018.

Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria prevista dall'articolo 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;
- scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente;
- indizione di concorso pubblico.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e con le modalità previste nella Circolare RGS n. 18/2018, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO. il presente piano triennale del fabbisogno del personale.

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, **DICHIARA** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4^, del D.Lg.vo 18.08.2000, n.267.Lg.vo 18.08.2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'articolo 91, comma 1, del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

-con proprio atto n. 5 del 25/01/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020;

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*.

Dato atto che il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinatorio concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Sottolineato che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Falerone programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato : *“le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie”*.

Dato ancora atto che:

1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;

2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;

3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dato che il rapporto personale in servizio/abitanti è di molto inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2017 che per la fascia demografica da 3.000 a 4.999 prevede 1/150.

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Dato inoltre atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Dato altresì atto, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima per l'anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013) pari **a € 501.282,85**.

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Preso atto che occorre procedere alla modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020.

Ricordato preliminarmente che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2018 ad oggetto: “RICOGNIZIONE DOTAZIONE PERSONALE EX ART.33 D.LGS. N.165/2001 COME VARIATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE N.183/2011 - ANNO 2018” si è dato atto che per l'anno 2018 non risultano dipendenti in soprannumero o in eccedenza rispetto alla dotazione organica determinata al 31.12.2017 e che la consistenza della dotazione organica del personale è stata determinata in complessive 9 unità;
- con proprio atto n. 4 del 25/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020;
- questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio e allegata al rendiconto di gestione 2017;

- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito.

Sottolineato che questa amministrazione intende utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente.

Richiamati gli articoli 6, comma 3 e 6-bis del decreto l.vo 165/2001 per la parte che qui interessa:

- *Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche:*

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

- *Art. 6-bis (articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009). Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni:*

“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Richiamato quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 147/2017 che testualmente recita: *non ogni cessazione possa essere computata per la quantificazione della spesa di personale ai sensi della normativa appena richiamata (vedi deliberazione della Corte dei conti. Sez. autonomie n.16/2016). Le disposizioni introdotte con i commi 557 e 557 quater devono essere coordinate (o meglio interpretate) insieme con gli articoli 6 e 6 bis del decreto legislativo 165/2001, al fine di ottenere una lettura sistematica della disciplina che interessa le assunzioni nella pubblica amministrazione ed in particolare negli enti locali.*

Nel caso di esternalizzazione del servizio, non sarebbe coerente con la lettura dell'art 6 bis comma 2 e 6 comma 3 del decreto legislativo 165/2001, che sancisce il congelamento dei posti e la rideterminazione in riduzione della pianta organica in esito all'esternalizzazione del servizio stesso, computare per la determinazione del budget assunzionale, anche il costo dei dipendenti cessati

Le Sezione autonomie della Corte con deliberazione n.16/2016 ha, tra l'altro, affermato che il disposto dell'art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 30, comma 3, l. n. 244/2007) impone alle amministrazioni, al momento di assumere la decisione di esternalizzare un servizio, di adottare le conseguenti misure di riduzione e rideterminazione della dotazione organica. Ne deriva che l'esternalizzazione di un servizio “deve essere attuata dall'ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell'ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale”,...

Infatti, tale modalità organizzativa, fisiologicamente, deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all'interno dell'ente."

La disposizione del decreto legislativo 165/2001 art 6 bis (introdotto dall'art 22 comma 1 della legge 69/2009) persegue, continua la Corte, l'obiettivo di una razionalizzazione e riduzione di spesa in conseguenza della razionalizzazione dei servizi della P.A. anche mediante esternalizzazione di questi ultimi.

Se quindi, venisse computata la spesa del personale cessato per la formazione del plafond da utilizzare ai fini delle assunzioni, sarebbe frustrata la ratio della norma prevista dal decreto legislativo 165/2001 (art 6 bis e 6) che intende, tra l'altro, conseguire una riduzione degli organici con conseguente risparmio di spesa.

Se fosse possibile comprendere la spesa del personale cessato in seguito ad esternalizzazione di servizi come spesa utile per procedere ad assunzioni (nuove), non vi sarebbe alcuna economia di spesa così come prescrive la disposizione del comma 2 dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 165/2001, e verrebbe così elusa la norma.

Ma anche a voler prescindere da quanto appena esposto, quello che appare ancora più decisivo per escludere nel caso in esame, la spesa relativa al personale cessato per avviare nuove assunzioni, è la considerazione che non può ritenersi "cessato", ai sensi dei commi 557 e 557quater della legge 296/2006 sopra richiamati, quel personale che svolgeva un servizio che l'amministrazione non intende più espletare direttamente, stante l'esternalizzazione dello stesso.

La norma, infatti, consente in buona sostanza, nuove assunzioni (sebbene con un turn over non integrale), per garantire l'espletamento di servizi e l'esercizio di funzioni che l'amministrazione continua a svolgere.

Qualora l'amministrazione esternalizzi un servizio, non può considerare cessato, secondo la ratio che governa la disposizione dei commi 557 e 557 quater, il personale interessato dall'esternalizzazione, in quanto, diversamente, si consentirebbe di utilizzare la spesa relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (o dei dipendenti), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione stessa.

Infatti la ratio che consente il turn over, è quella di garantire evidentemente all'amministrazione, la continuità nell'espletamento dei servizi e delle funzioni.

Dato atto che:

- nell'anno 2017 è stato collocato a riposo un dipendente addetto allo scuolabus, i cui resti assunzionali possono essere utilizzati a decorrere dal corrente anno, e un altro autista scuolabus è stato collocato a riposo a decorrere dal mese di febbraio 2018;
- al momento il servizio reso dai due dipendenti è stato esternalizzato a ditta esterna;
- è intenzione dell'Amministrazione procedere all'assunzione del vincitore della selezione di un operaio specializzato, autista scuolabus, cat B3;

Evidenziato che sul tema si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale del Molise con deliberazione n. 63 del 10 marzo 2016 in cui in ordine alla perdurante possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente si legge *"A tal proposito la sezione, aderendo alla tesi positiva, intende evidenziare che, sul piano letterale, la nuova disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all'art 3 comma 5 del Dl n. 90/2014 lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l'utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali omissis.... al contempo, restando aperta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente, va ricordato che quest'ultimo riferimento in virtù di quanto chiarito dalla sezione delle*

autonomie nella pronuncia n. 28 del 2015 va inteso in una accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013.2015”.

Ritenuto inoltre di cedere le capacità assunzionali a favore del Comune di Fermo, in qualità di Comune Capofila dei Servizi associati dell'ATS XIX di Fermo, per € 14.828,12, per nr. 16 ore settimanali, a valere sulle capacità assunzionali 2018, finalizzate alla stabilizzazione di un assistente sociale dell'Ambito (ATS XIX) part time (16 ore/settimana).

Dato atto che il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge 196/2017 ha ampliato le facoltà assunzionali dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, con riferimento ad assunzioni di personale non di qualifica dirigenziale.

Visto l'articolo 7, comma 2 bis, del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 48/2017 che disciplina le facoltà assunzionali per la Polizia locale.

Dato atto che il tenore letterale della norma sembra chiaro nel riferirsi alle cessazioni del solo personale di polizia locale e non a dipendenti di diversa qualifica professionale.

Dato atto che:

- per le assunzioni riferite alle annualità 2019 e seguenti si fa riferimento all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114 del 2014 che prevede:

“ 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

- il limite % delle nuove assunzioni va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamo che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2017, ha precisato che la “spesa del personale cessato” è calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (quindi, compreso anche il trattamento economico accessorio);

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);

- ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- i vincoli assunzionali di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);

- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;

- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Visto inoltre che:

- la dott.ssa Marka Malintoppi è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a ventiquattro ore settimanali;
- è intenzione dell'Amministrazione integrare l'orario della suddetta dipendente al fine di assegnare alla stessa il controllo delle timbrature, per una puntuale verifica delle stesse e liquidazione delle spettanze a favore dei dipendenti, nonché la verifica delle utenze telefoniche e le uscite didattiche;
- che l'attuale impiego dell'istruttore amministrativo, in *part time* a 24 ore settimanali non consente di garantire, le ulteriori attività che si intende assegnare alla stessa.

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale della citata dipendente in funzione delle specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione;

Richiamati gli articoli 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3,

comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (....) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma....), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (....), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part- time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ”;

Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni 3 Deliberazione Giunta Comunale n°23/2013 vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”; Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”; Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all’art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità

giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

Dato atto che l'aumento di quattro ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione.

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore amministrativo dott.ssa Marika Malintoppi al fine di meglio occuparsi delle attività sopra elencate.

Considerato altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale.

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro a far data dal 10.12.2018.

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009).

Ritenuto dover comunque quantificare i resti assunzionali in base agli stipendi tabellari suddetti, come da prospetto allegato (All. B).

Esaminata la proposta di modifica all'attuale piano triennale del fabbisogno del personale che costituisce parte integrante della presente proposta (All. C).

Rilevato che il presente programma è comunque suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'articolo 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'articolo 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in

considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Richiamata la legge 448/2001 in particolare l'art 19 comma 8 il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabilisce che gli organi di revisione contabile siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Tutto ciò premesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di dare atto che:

- la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 e quella che risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2018/2020, approvato con il presente atto, rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 296/2006 e non supera il tetto massimo di cui all'articolo 1, comma 557, (spesa media triennio 2011/2013 pari a € **501.282,85**).

Di determinare le facoltà assunzionali valide per il triennio 2018/2020 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale.

Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo indeterminato, per gli anni 2018-2020, come da prospetti allegati (All. B) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua, prevedendo quanto segue:

- e) procedere all'assunzione di un operaio specializzato, autista scuolabus, cat B3, con decorrenza da stabilire con successivo atto comunque entro la corrente annualità, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente;
- f) cedere, a favore del Comune di Fermo, in qualità di Comune Capofila dei Servizi associati dell'ATS XIX di Fermo, i resti assunzionali per €.14.828,12, per nr. 16 ore settimanali, a valere sulle capacità assunzionali 2018 del Comune di Falerone, finalizzati alla stabilizzazione di un assistente sociale dell'Ambito (ATS XIX) part time (16 ore/settimana);
- g) esperire la procedura di mobilità per l'eventuale assunzione di un'altra unità di un operaio specializzato-autista scuolabus cat B3;
- h) estendere l'orario della dott.ssa Marika Malintoppi, istruttore amministrativo – anagrafe, cat C1, da 24 ore a 28 ore settimanali, a decorrere dal 10.12.2018.

Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria prevista dall'articolo 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;
- scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente;
- indizione di concorso pubblico.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e con le modalità previste nella Circolare RGS n. 18/2018, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, il presente piano triennale del fabbisogno del personale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di permettere ai responsabili di servizio di adottare i conseguenti atti entro la fine del corrente esercizio finanziario.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 250

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-01-2019 al 25-01-2019 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.250 in data 10-01-19 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

- È divenuta esecutiva il giorno 18-10-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto